

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1223

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGUINETI, FERRARINI, LODIGIANI, SALERNO,
ARTIOLI, FINCATO GRIGOLETTO, ALAGNA, MUNDO**

Presentata il 31 gennaio 1984

Modifiche all'ordinamento della professione di geologo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La professione di geologo venne istituzionalizzata per la prima volta con la legge 3 febbraio 1963 n. 112 « Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo » alla quale fecero poi seguito il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403 (Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112) e la legge 25 luglio 1966, n. 616 (Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112).

Dopo già molti anni che i geologi in Italia svolgevano atti professionali senza alcuna tutela o riconoscimento ufficiale venne così finalmente a sanarsi una situazione nettamente anomala che costringeva questi tecnici ad operare non solo senza alcun coordinamento ma addirittura nella mancanza totale di regole di comportamento e tariffe. Sempre più infatti fino dall'ultimo dopoguerra le nuove tecnologie riferite alle costruzioni ed all'assetto e l'uso del territorio venivano

chiedendo l'intervento di uno specialista appositamente preparato ad affrontare tutte le particolari tematiche attinenti appunto alle scienze della terra, da affiancare ad altre categorie già da tempo affermate, come ingegneri, agronomi, architetti, geometri, ecc.

Il primo albo professionale dei geologi — compilato solo nel maggio del 1968 — era composto da poco più di 1.200 iscritti in tutta Italia.

Dal 1968 ad oggi il numero degli iscritti all'albo è andato gradualmente ad aumentare fino a superare quota 4.000, mettendo come prima cosa in evidenza come fortemente sia aumentata la richiesta di geologi, come siano aumentate le varie possibilità di lavoro e come essi siano sempre più inseriti all'interno degli uffici pubblici, nell'industria e nella libera professione.

Ma dal 1963 ad oggi — e quindi in venti anni — molte cose sono cambiate per quanto riguarda, ad esempio, la difesa

del suolo, le calamità naturali o meno, le ricerche minerarie, le fonti energetiche, le opere pubbliche o private in genere, tanto che quanto previsto dalla legge n. 112 del 1963 oggi non è più un valido strumento per il geologo.

Si rende quindi assolutamente necessario ed urgente rivedere la normativa in vigore, ristrutturandola ed adeguandola al momento attuale, sfruttando e facendo tesoro di tutte le esperienze maturate dai geologi nel corso di questi ultimi vent'anni, per eliminare gli errori e le incongruenze, nell'impostazione che allora fu data a tutta la normativa, con particolare riguardo a certi temi fondamentali.

Ciò è tanto più necessario qualora si tenga presente che recentemente le leggi istitutive di altri ordini sono state riviste, o sono in corso di revisione, che nel frattempo si è avuto il decentramento regionale con tutto ciò che esso comporta e che infine tutta una serie di disposizioni di legge regionali e statali vanno imponendo la presenza e l'opera del geologo da affiancare ad altri tecnici.

Ed è per queste motivazioni che si rende necessario considerare il problema della revisione e dell'aggiornamento delle leggi istitutive anche sulla base delle esperienze della categoria in oggetto, al fine di colmare molte lacune nella legislazione esistente attualmente.

È ciò che si prefigge questa proposta di legge secondo i seguenti concetti fondamentali:

1) aggiornare l'oggetto della professione alla luce delle attuali esigenze e per

tutta una casistica che, non essendo ipotizzabile nel 1963, si è venuta poi mano mano manifestando;

2) procedere ad un decentramento regionale od interregionale dell'ordine — attualmente unico e nazionale — oggi assolutamente indispensabile vuoi per una gestione più snella ma più che altro perché le problematiche regionali sono fra loro assai diverse e non possono più essere seguite dal solo centro di Roma;

3) rivedere le attuali disposizioni per gli iscritti all'elenco speciale che non hanno oggi alcuna partecipazione al funzionamento ed alla gestione dell'ordine il quale fra l'altro non ne viene così a conoscere i problemi. Ciò ancor più quando si pensi che gli iscritti all'elenco speciale vanno gradualmente aumentando in percentuale, dato il sempre maggiore inserimento di geologi nelle pubbliche amministrazioni.

La proposta di legge non si limita però a questi temi fondamentali. Si è infatti reso necessario modificare ed adeguare molte altre norme come ad esempio quelle relative alle competenze dei vari consigli, quelle elettorali e quelle dei provvedimenti disciplinari.

La proposta di legge seguente è da considerarsi necessaria ed urgente in quanto particolarmente attesa dagli interessati e indispensabile per creare le condizioni migliori affinché tecnici qualificati e preparati possano mettersi completamente e compiutamente al servizio della comunità nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Il titolo di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

ART. 2.

Formano oggetto esclusivo della professione di geologo:

1) la progettazione, l'esecuzione, la direzione dei lavori, il collaudo o l'assistenza al collaudo relativi a:

a) i rilevamenti dei terreni affioranti e del sottosuolo e gli studi geologici attinenti a catasto minerario, fotogeologia, teledetezione per quanto attiene alla geologia, cartografia geologica e geologico applicativa, anche per la pianificazione del territorio e la zonazione urbanistica, con particolare riferimento ai rischi geologici naturali ed artificiali;

b) indagini geologiche ed indagini diagnostiche o geotecniche e di laboratorio che riguardano la pianificazione e l'uso del territorio, la qualificazione e la scelta del sito di insediamenti e costruzioni, la valutazione ed interpretazione del suolo e del sottosuolo fondazionale e dei caratteri dei relativi materiali e strutture ai fini delle scelte progettuali e della progettazione, costruzione, collaudo od esercizio di opere di ingegneria quali dighe, traverse, impianti nucleari ed impianti pericolosi per l'ambiente e la sicurezza della popolazione, strade, gallerie,

poni, acquedotti e condutture, ferrovie, canali, aeroporti, cimiteri, depositi di rifiuti urbani ed industriali o di scorie radioattive, discariche, edifici, costruzioni in mare, subacquee, costruzioni sotterranee, presidi e stabilizzazioni di dissesti naturali ed artificiali, bonifiche e colmate, sbancamenti e scavi, rinterri e terrapieni;

c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata all'idrogeologia ed all'idrologia per la sistemazione dei versanti vallivi e dei pendii, frane, scarpate artificiali, valanghe, alluvionamenti ed inondazioni, maremoti, erosione del suolo e depositi naturali di accumulo normale, glaciale e vulcanico, fondali subacquei, letti di corsi d'acqua, coste, modificazioni antropiche compresi gli studi sulla storia geomorfologica del territorio e sulle tendenze evolutive dei caratteri od agenti dinamici del paesaggio, anche ai fini pratici;

d) indagini geologiche relative all'idrologia superficiale e sotterranea e per l'individuazione e caratterizzazione dei relativi bacini e corpi idrici sepolti, compresa l'evoluzione di questi, e quelle sugli effetti diretti ed indiretti della loro utilizzazione;

e) le indagini geologiche relative alla prospezione, valutazione e coltivazione dei giacimenti minerari e delle risorse energetiche, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi, fonti e bacini geotermici e vulcanici, acque minerali termali e medicamentose, anche in fondali e sottofondi marini e subacquei, e quelle relative al loro uso e coltivazione;

f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alle materie prime per prodotti artificiali da costruzione o industriali;

g) le indagini geologiche connesse all'arte militare ed arti affini nonché alle esigenze militari e per la protezione civile rispetto ad eventi catastrofici naturali ed artificiali, anche potenziali;

h) le indagini geologiche relative all'ambiente naturale ed alle modifica-

zioni ecologiche comunque indotte, generate o trasmesse;

i) le ricerche e gli accertamenti anche applicativi, a scala regionale o locale, di carattere geomorfologico, stratigrafico, paleontologico, litologico-petrografico, mineralogico, geochimico, pedologico, geofisico, geomeccanico, idrologico, tettonico, sismogeologico, vulcanologico, di ecologia e di geologia storica;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo o l'assistenza al collaudo relativi a:

a) la sistemazione idrogeologica dei versanti, le bonifiche, le opere di drenaggio e prosciugamento del suolo e del sottosuolo, il consolidamento e la stabilizzazione dei pendii naturali;

b) i laghi collinari, le dighe e le traverse di competenza regionale;

3) i collaudi o l'assistenza ai collaudi, i collaudi in corso di opera ed i collaudi tecnico-amministrativi relativi alla captazione di fluidi superficiali o sotterranei o alla loro immissione nel sottosuolo, nonché di tutto quanto attiene l'opera del geologo nel campo dell'ingegneria civile;

4) la direzione e l'assistenza ai lavori di miniera o di cave o torbiere di minerali e di inerti a cielo aperto in base al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

5) la direzione e l'assistenza ai lavori di cantiere per tutti i punti precedenti;

6) le consulenze ed i pareri scritti o verbali, relativi a tutte le voci di cui sopra.

ART. 3.

Per l'esercizio della professione di geologo è obbligatoria l'iscrizione all'albo.

L'iscrizione all'albo professionale non è consentita ai pubblici dipendenti ai quali sia vietato dagli ordinamenti delle amministrazioni da cui dipendono l'eser-

cizio della libera professione, essi devono essere iscritti in un « elenco speciale » annesso all'albo.

ART. 4.

(Obbligo del segreto professionale).

L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività, salvo per le notizie che possono recare pregiudizio alla pubblica incolumità o che comunque riguardino interessi pubblici primari.

ART. 5.

(Vigilanza sull'esercizio della professione).

L'ordine dei geologi è posto sotto la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula direttamente, ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

ART. 6.

(Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche).

Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti all'albo.

ART. 7.

(Riscossione dei contributi).

Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 15, lettera l), e dall'articolo 26, lettera f), della pre-

sente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine territorialmente competente ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

ART. 8.

(Personale del consiglio nazionale e degli ordini).

Il consiglio nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II

ORDINI REGIONALI O INTERREGIONALI TRA REGIONI LIMITROFE DEI GEOLOGI

ART. 9.

Presso ogni regione è costituito l'ordine regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso è formato dagli iscritti all'albo — sezione regionale — ed elenco speciale — sezione regionale.

Nel caso di ordini interregionali fra regioni limitrofe la sede compete al capoluogo col maggior numero di abitanti.

I consigli degli ordini sono costituiti — per ciascuna regione o gruppo di regioni — con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il parere del Consiglio nazionale e tenuto conto del numero dei professionisti ivi residenti.

ART. 10.

Gli iscritti all'ordine regionale od interregionale, albo ed elenco speciale, eleggono il Consiglio regionale o interregionale dei geologi.

ART. 11.

(Composizione del consiglio dell'ordine regionale od interregionale).

Il consiglio dell'ordine regionale o interregionale è composto di cinque membri se il numero degli iscritti all'albo non supera i cento, di sette se è compreso tra i cento ed i trecento, di nove se supera i trecento.

I componenti del consiglio devono essere iscritti all'albo. Essi sono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede.

Gli iscritti all'elenco speciale, qualora superino il numero di 20 iscritti, eleggono un proprio rappresentante ogni cento iscritti all'elenco speciale o frazione di cento, con un massimo di tre.

I rappresentanti degli iscritti all'elenco speciale si aggiungono ai rappresentanti degli iscritti all'albo e partecipano alle sedute del consiglio con pari diritti.

I componenti del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

ART. 12.

(Cariche del consiglio — Validità delle sedute).

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Qualora il presidente e il vice presidente siano assenti o impediti ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione

all'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

ART. 13.

(Attribuzioni del presidente).

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine regionale o interregionale di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

ART. 14.

(Riunioni del consiglio).

Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o sia richiesto dalla maggioranza dei membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 15.

(Attribuzioni del consiglio regionale o interregionale).

Il consiglio — oltre a quelle demandategli da altre norme — esercita le seguenti attribuzioni nella propria regione o nelle regioni di competenza:

a) esprime — quando ne è richiesto dagli organi competenti — il proprio parere sui progetti di legge e regolamenti regionali o locali concernenti le materie oggetto della professione di geologo;

b) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

c) vigila per la tutela del titolo di geologo e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione;

d) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni, trasmettendo i dati al consiglio nazionale;

e) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità; accerta, fino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il compimento dell'effettiva pratica professionale nei casi in cui tale requisito è richiesto per l'iscrizione all'albo professionale;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa ed all'emissione di pareri di congruità;

g) provvede all'amministrazione delle entrate di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale;

h) designa i rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di carattere regionale;

i) designa i geologi chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione all'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) applica in via amministrativa le sanzioni disciplinari ai propri iscritti;

n) cura l'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti.

Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi

ne fa le veci. Ove si tratti di procedimenti disciplinari, in caso di parità di voti, prevale la decisione più favorevole all'inculpatato.

ART. 16.

(Decadenza dalla carica di membro del consiglio — Sostituzione).

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a cinque riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che seguono nell'ordine di votazione.

Se il numero dei componenti da sostituire per dimissioni contemporanee supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

ART. 17.

(Scioglimento del consiglio).

Il consiglio può essere sciolto se non ha provveduto alla integrazione dei membri dimissionari o decaduti, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per la elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e — se del caso — un

comitato di non meno di due e non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18.

(Assemblea degli iscritti).

L'assemblea è convocata dal presidente quando lo ritiene opportuno nonché ogni volta che lo deliberi il consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti all'albo. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti all'albo e, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di interventi.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 19.

(Assemblea per l'elezione del consiglio).

La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio sono fissati dal presidente nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica.

La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno quindici giorni prima.

Ove si riveli opportuno, potrà disporsi l'apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

Le elezioni sono valide in prima convocazione, quando partecipa alla votazione la maggioranza assoluta di due terzi degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti.

Compiuto lo scrutinio il presidente dichiara il risultato e proclama gli eletti dandone comunicazione al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio nazionale trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Contro i risultati delle elezioni ciascun professionista iscritto all'albo può opporre reclamo al consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

ART. 20.

(Costituzione di nuovi ordini).

Il Ministro di grazia e giustizia qualora il consiglio nazionale dell'ordine esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

ART. 21.

(Fusione di ordini).

Quando per un ordine regionale viene a ridursi il numero di iscritti nell'albo, il Ministro di grazia e giustizia può disporre la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale.

TITOLO III

ORDINE NAZIONALE DEI GEOLOGI
E CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE

ART. 22.

L'ordine nazionale dei geologi è costituito da tutti gli ordini regionali o interregionali dei geologi.

ART. 23.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi ha sede in Roma ed è composto da undici membri che abbiano maturato almeno dieci anni di iscrizione all'albo

professionale oltre che da due membri iscritti all'elenco speciale con la medesima anzianità.

I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data di insediamento e sono rieleggibili.

Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente.

ART. 24.

(Cariche del consiglio nazionale dell'ordine).

Il consiglio nazionale dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.

ART. 25.

(Attribuzioni del presidente del consiglio nazionale dell'ordine).

Il presidente del consiglio nazionale dell'ordine ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge o da altre norme. Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando viene fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

ART. 26.

(Attribuzioni del consiglio nazionale dell'ordine).

Il consiglio nazionale dell'ordine, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti funzioni:

a) opera per la valorizzazione pubblica della professione;

b) promuove, favorisce e partecipa a tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione an-

che attraverso il coordinamento delle attività dei consigli regionali, indicendo o partecipando a congressi, costituendo o organizzando commissioni consultive o di studio a carattere nazionale, o internazionale;

c) esprime, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere su progetti di legge o regolamenti che interessano la professione;

d) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini, sullo scioglimento dei consigli degli ordini e sulla nomina dei commissari straordinari;

e) designa rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

f) determina nei limiti necessari a coprire le spese per l'adempimento dei compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti all'albo;

g) decide in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni, in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi;

h) cura la pubblicazione almeno biennale dell'albo nazionale diviso in sezioni regionali o interregionali sulla base dei dati forniti dai singoli consigli regionali o interregionali.

ART. 27.

(Elezioni del consiglio nazionale dell'ordine).

Il consiglio nazionale dell'ordine è eletto da tutti gli iscritti; il presidente fissa la data, l'ora ed il luogo delle assemblee regionali o interregionali degli iscritti per l'elezione del consiglio nei trenta giorni precedenti la scadenza.

La votazione ha luogo con le modalità stabilite dall'articolo 19 commi secondo, terzo e quarto.

È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore all'uopo richiede alla segreteria dell'ordine nazionale la scheda debitamente timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio della propria regione, in busta chiusa sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata da sindaco o suo delegato oppure da un notaio o dal conciliatore nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Il presidente del seggio, verificatane e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda senza aprirla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

Non è ammesso il voto per delega.

Completate le singole operazioni di scrutinio i risultati delle elezioni sono comunicati con verbale delle singole commissioni elettorali al consiglio dell'ordine nazionale che dichiara i risultati, proclama gli eletti e trasmette la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti al Ministero di grazia e giustizia.

Il materiale elettorale viene inviato all'ordine nazionale in plico raccomandato, sigillato e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori.

Contro i risultati delle elezioni del consiglio nazionale dell'ordine è ammesso ricorso al presidente del tribunale con le modalità di cui all'articolo 59.

ART. 28.

(Incompatibilità).

La carica di membro del consiglio nazionale dell'ordine è incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine regionale o interregionale.

In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio nazionale dell'ordine.

In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo

quelli eletti hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto di graduatoria, si procede ad elezioni suppletive.

ART. 29.

(Comunicazione delle decisioni).

Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO IV

ISCRIZIONE ALL'ALBO,
TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE

ART. 30.

(Contenuto dell'albo e suoi effetti).

L'albo contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'indirizzo e il codice fiscale degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta. L'albo nazionale è diviso in sezioni corrispondenti al numero degli ordini regionali o interregionali; ogni sezione è compilata secondo l'ordine di anzianità e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

ART. 31.

(Anzianità di iscrizione).

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo, ivi compresa l'anzianità di prima istituzione dell'albo nazionale del 1968.

ART. 32.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo e nell'elenco speciale).

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di buona condotta morale;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di geologo;

e) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;

f) precisare il proprio stato giuridico professionale.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

ART. 33.

(Iscrizione - Rigetto della domanda).

Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di sei mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.

Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso a norma dell'articolo 26, al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al rispettivo consiglio.

ART. 34.

(Variazioni dello stato giuridico-professionale — Trasferimenti).

Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.

Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero per un periodo non superiore ad un anno potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati dal requisito per l'iscrizione all'albo di cui alla lettera e) dell'articolo 32 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio in qualità di geologi, di enti o di imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato o di enti sovranazionali.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.

ART. 35.

(Cancellazione — Sospensione per morosità).

Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 32.

L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti sarà sospeso dall'albo.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti per tutto il periodo di sospensione.

Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Il periodo di sospensione non viene computato ai fini del calcolo dell'anzianità.

ART. 36.

(Reiscrizione).

Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reintegrazione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotti i periodi di interruzione.

ART. 37.

(Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio).

Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizioni, trasferimento, cancellazione o reiscrizione, nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI
PROCEDIMENTO

ART. 38.

(Responsabilità disciplinare).

Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della

dignità o del decoro professionale si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

ART. 39.

(Sanzioni disciplinari).

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
- d) la radiazione.

ART. 40.

(Avvertimento).

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Entro dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 41.

(Censura).

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanza di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.

ART. 42.

(Sospensione dall'esercizio professionale).

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale;

c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 39.

Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

ART. 43.

(Radiazione).

La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario dei casi indicati nell'articolo 222, secondo comma, del codice penale, o la assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

ART. 44.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale).

Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

ART. 45.

(Fatti costituenti reato).

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

ART. 46.

(Prescrizione).

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

ART. 47.

(Competenza).

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio nazionale dell'ordine.

ART. 48.

(Apertura del procedimento disciplinare).

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 40, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.

Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto la audizione dell'interessato è facoltativa.

ART. 49.

(Svolgimento del procedimento disciplinare).

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « Non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

ART. 50.

(Notificazione delle decisioni).

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 51.

(Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine).

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla richiesta di ricusazione decide lo stesso consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio ne dà notizia al consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio d'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 52.

(Astensione e ricusazione dei membri del consiglio nazionale dell'ordine).

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio nazionale dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Se sull'astensione o ricusazione viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio nazionale dell'ordine chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio dell'ordine del Lazio, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione all'albo.

ART. 53.

(Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione).

Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

ART. 54.

(Reiscrizione dei radiati).

Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 primo comma, e 37.

Il radiato reiscritto nell'albo acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

TITOLO VI IMPUGNAZIONI

ART. 55.

(Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare).

Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio nazionale dell'ordine nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o dalla notificazione.

Il ricorso al consiglio nazionale dell'ordine è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al consiglio nazionale dell'ordine, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 53, il ricorso al consiglio nazionale dell'ordine ha effetto sospensivo.

ART. 56.

(Poteri del consiglio nazionale dell'ordine).

Il consiglio nazionale dell'ordine ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il consiglio nazionale dell'ordine può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

ART. 57.

(Irricevibilità del ricorso).

È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

ART. 58.

(Decisione del ricorso).

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quella del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 49, secondo comma.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio nazionale dell'ordine ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.

ART. 59.

(Ricorso contro le decisioni del consiglio nazionale dell'ordine).

Le decisioni del consiglio nazionale dell'ordine pronunciate sui ricorsi in ma-

teria di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia il tribunale che la Corte d'appello sono integrati da due iscritti all'albo.

Per ciascun tribunale nella cui circoscrizione ha sede un ordine e per ciascuna Corte d'appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, dal presidente della Corte d'appello del distretto, quattro geologi, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni.

Il tribunale e la Corte d'appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte d'appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

TITOLO VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

ART. 60.

(Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese).

Le tariffe degli onorari costituenti minimi inderogabili e le indennità ed i crite-

ri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio nazionale dell'ordine, approvate dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri interessati.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ART. 61.

(Pratica professionale).

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera *d)* dell'articolo 32 è sostituito da quello di aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni, accertata dal consiglio regionale di appartenenza.

ART. 62.

(Abrogazione di norme anteriori in contrasto).

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di geologo.

ART. 63.

(Regolamento d'esecuzione).

Il Governo della Repubblica nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.